

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO DOVUTO PER LE SPESE ISTRUTTORIE CONNESSE A TITOLI SISMICI E PER LA REGOLARIZZAZIONE STRUTTURALE DELLE OPERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 17- QUATER DELLA L.R. N. 23/2004.

I. Gli importi dei rimborsi forfettari per spese istruttorie.

Il presente allegato sostituisce integralmente l'Allegato 2 alla D.G.R. n. 1934 del 19 novembre 2018¹.

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle seguenti Tabelle A, B e C, in ragione del rispettivo procedimento: autorizzazione sismica, deposito del progetto strutturale, regolarizzazione strutturale. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione alla destinazione d'uso/caratteristiche delle strutture e tipo di intervento.

In termini economici, gli importi già presenti nelle tabelle precedentemente vigenti rimangono invariati; la necessità di aggiornare le tabelle deriva principalmente dall'emanazione del decreto-legge n. 69/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 105/2024, recante *"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica"*, nonché dall'approvazione della L.R. 25 luglio 2025, n. 5 *"Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia) e alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), per il recepimento del decreto-legge 24 maggio 2024, n. 69, recante disposizioni in materia di semplificazione edilizia e urbanistica"*. Le nuove disposizioni normative citate hanno infatti introdotto delle nuove procedure di regolarizzazione che comportano la necessità di definire gli importi dei relativi rimborsi forfettari. Anche questi ultimi sono stati individuati in relazione alla gravosità, all'estensione dell'impegno istruttorio ed in ragione della complessità e specialità degli interventi.

Contemporaneamente, si è colta l'occasione per un aggiornamento, rispetto alle tabelle previgenti, dei rimborsi forfettari dovuti per le "Opere e costruzioni ordinarie NON valutabili a volume": in conformità alle indicazioni contenute nella D.G.R. n. 1814/2020², l'altezza massima dei muri di sostegno riconducibili a dette opere è stata aggiornata a 6 metri (precedentemente 5 metri).

Seguono pertanto i nuovi importi dei rimborsi forfettari, riportati nelle seguenti tabelle:

- **Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/2008)**
- **Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di deposito strutturale (art. 13 L.R. 19/2008);**
- **Tabella C: Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di regolarizzazione strutturale (art. 17-quater L.R. n. 23/2004).**

¹ D.G.R. del 19 novembre 2018, n. 1934 *"Approvazione di atto di indirizzo recante "Standard minimi per l'esercizio delle funzioni in materia sismica e definizione del rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei progetti strutturali, ai sensi della l.r. n.19 del 2008", Allegato 2: "Importi del rimborso forfettario per le spese istruttorie e modalità di versamento degli stessi"*.

² D.G.R. del 07 dicembre 2020, n. 1814 *"Atto di indirizzo recante l'individuazione degli interventi strutturali in zone sismiche, di cui all'articolo 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in adeguamento alle linee guida approvate con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020"*.

Tabella A
Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di
autorizzazione sismica (art. 11 L.R. 19/2008)

Autorizzazioni (art. 11 L.R. 19/2008)			TOTALE
Tipo di intervento	Importo	N. di unità strutturali	Importo
<u>Edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento, strutture ricettive:</u> A.1 Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2, $0,20g \leq ag \leq 0,25g$; A.2 Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse; A.3 Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici Classe d'uso III e IV, in zona 2; A.4.1 Interventi in abitati dichiarati da consolidare (ivi compresi gli interventi locali); A.4.2 Interventi di sopraelevazione; Volume (V): m ³	☐ € 360 ($V \leq 500 \text{ m}^3$) ☐ € 480 ($500 \text{ m}^3 < V \leq 1.500 \text{ m}^3$) ☐ € 600 ($1.500 \text{ m}^3 < V \leq 3.000 \text{ m}^3$) ☐ € 800 ($3.000 \text{ m}^3 < V \leq 5.000 \text{ m}^3$) ☐ € 1.000 ($V > 5.000 \text{ m}^3$)		
<u>Edifici ad uso commerciale, industriale e artigianale, edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico:</u> A.1 Interventi di adeguamento o miglioramento, in zone 2, $0,20g \leq ag \leq 0,25g$; A.2 Nuove costruzioni in zona 2 che si discostino dalle usuali tipologie o particolarmente complesse; A.3 Interventi di nuova costruzione, di adeguamento e di miglioramento relativi ad edifici Classe d'uso III e IV, in zona 2; A.4.1 Interventi in abitati dichiarati da consolidare (ivi compresi gli interventi locali); A.4.2 Interventi di sopraelevazione; Volume (V): m ³	☐ € 360 ($V \leq 500 \text{ m}^3$) ☐ € 480 ($500 \text{ m}^3 < V \leq 3.000 \text{ m}^3$) ☐ € 600 ($3.000 \text{ m}^3 < V \leq 6.000 \text{ m}^3$) ☐ € 800 ($6.000 \text{ m}^3 < V \leq 10.000 \text{ m}^3$) ☐ € 1.000 ($V > 10.000 \text{ m}^3$)		
☐ Riparazione o intervento locale (ad esclusione di collegamenti elementi strutturali prefabbricati, ancoraggi tamponature prefabbricate; inserimento catene, v. sotto)	€ 360		
Opere e costruzioni ordinarie NON valutabili a volume: muri di sostegno h ≤ 6 metri, torri e tralicci h ≤ 20 metri, ponti mono campata di luce h ≤ 10 metri	☐ nuova costruzione ☐ adeguamento ☐ miglioramento	€ 480	
☐ intervento locale	€ 360		
☐ ALTRE Opere e costruzioni NON valutabili a volume, NON ricomprese nel riquadro precedente	€ 960		
☐ Varianti sostanziali a progetti autorizzati	0,5 x rimborso originario (.....)		
☐ Proroga validità titolo abilitativo sismico	€ 100		
☐ Interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici	€ 0		
☐ Intervento locale riguardante esclusivamente: - Collegamenti elementi strutturali prefabbricati; - Ancoraggi tamponature prefabbricate; - Inserimento catene;	€ 0		
TOTALE	€		

Tabella B

Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di deposito strutturale (art. 13 L.R. 19/2008) (*)

Deposito (art. 13 L.R. 19/2008)			TOTALE
Tipo di intervento	Importo in euro	N. di unità strutturali	Importo
Edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento, strutture ricettive B.1 Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2 (0,15g ≤ ag ≤ 0,20g) e in zona 3 B.3 Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.) Volume (V): m³	☐ € 120 (V ≤ 500 m³) ☐ € 150 (500 m³ < V ≤ 1.500 m³) ☐ € 200 (1.500 m³ < V ≤ 3.000 m³) ☐ € 300 (3.000 m³ < V ≤ 5.000 m³) ☐ € 400 (V > 5.000 m³)		
Edifici ad uso commerciale, industriale e artigianale, edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico B.1 Interventi di adeguamento e miglioramento in zona 2 (0,15g ≤ ag ≤ 0,20g) e in zona 3 B.3 Nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera A.2 (nonché A.3 e A.4.1.) B.4. Le nuove costruzioni con presenza occasionale di persone ed edifici agricoli Volume (V): m³	☐ € 120 (V ≤ 500 m³) ☐ € 150 (500 m³ < V ≤ 3.000 m³) ☐ € 200 (3.000 m³ < V ≤ 6.000 m³) ☐ € 300 (6.000 m³ < V ≤ 10.000 m³) ☐ € 400 (V > 10.000 m³)		
☐ B.2. Interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti (ad esclusione di collegamenti elementi strutturali prefabbricati, ancoraggi tamponature prefabbricate; inserimento catene, v. sotto)	€ 120		
Opere e costruzioni ordinarie NON valutabili a volume: muri di sostegno h ≤ 6 metri, torri e tralicci h ≤ 20 metri, ponti mono campata di luce h ≤ 10 metri	☐ nuova costruzione ☐ adeguamento ☐ miglioramento	€ 150	
	☐ intervento locale	€ 120	
ALTRE Opere e costruzioni NON valutabili a volume, NON ricomprese nel riquadro precedente	☐ nuova costruzione ☐ adeguamento ☐ miglioramento	€ 300	
	☐ intervento locale	€ 240	
☐ Varianti sostanziali a progetti depositati	0,5 x rimborso originario (.....)		
☐ Proroga validità titolo abilitativo sismico	€ 50		
☐ Interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici	€ 0		
☐ Intervento locale riguardante esclusivamente: - Collegamenti elementi strutturali prefabbricati; - Ancoraggi tamponature prefabbricate; - Inserimento catene;	€ 0		
TOTALE		€	

(*) Nel caso di controllo a campione delle pratiche, così come definito nell'ambito della propria autonomia organizzativa dai rispettivi Enti Locali, l'importo indicato in tabella è comunque dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello Unico).

Tabella C

Rimborso forfettario spese istruttorie relative a pratiche di regolarizzazione strutturale (art. 17-quater L.R. n. 23/2004) (*)

Regolarizzazione strutturale (art. 17 quater L.R. 23/2004)			TOTALE
Tipo di intervento	Importo in euro	N. di unità strutturali	Importo
☐ <u>Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi rilevanti caso 1-A (A.1, A.2, A.3, A.4.1, A.4.2)</u>	DOPPIO del rimborso corrispondente al tipo di intervento rilevante da sanare		
☐ <u>Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi di minore rilevanza caso 1-B (B.1, B.2, B.3, B.4)</u>	DOPPIO del rimborso corrispondente al tipo di intervento di minore rilevanza da sanare		
☐ <u>Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi privi di rilevanza caso 1-C (IPRIPI / VNS "in sanatoria")</u>	€ 150		
☐ <u>Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 in zone N.C. caso 2</u>	€ 100		
☐ <u>Regolarizzazione strutturale con interventi conformativi di cui al modulo MUR R1 caso 3 (**)</u>	☐ <u>Autorizzazione sismica a sanatoria</u>		DOPPIO di quanto richiesto per il titolo sismico in sanatoria prevalente (**)
	☐ <u>Deposito a sanatoria</u>		
	☐ <u>Intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità a sanatoria</u>		€ 150

(*) Nel caso di controllo a campione delle pratiche, così come definito nell'ambito della propria autonomia organizzativa dai rispettivi Enti Locali, l'importo indicato in tabella è comunque dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello Unico).

(**) In ipotesi di regolarizzazione strutturale con interventi conformativi (Caso 3), la quantificazione del rimborso forfettario è parametrata al titolo sismico considerato prevalente tra quello richiesto per la sanatoria, in ragione della rilevanza della difformità da sanare, e quello previsto per l'intervento conformativo.

Si precisa che:

1) Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle Tabelle A e B:

- nell'intervento principale si intendono compresi modesti interventi locali funzionalmente connessi ed eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR 922 del 28/06/2017 ("*Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.*"), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016);
- il rimborso è altresì dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto; nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US) differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta. Per la definizione delle US si rimanda al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 e alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009.

2) Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nella Tabella C:

- l'importo di 150 euro per la "*Regolarizzazione strutturale di cui al modulo MUR R1 interventi privi di rilevanza caso 1-C (IPRIPI / VNS "in sanatoria")*", si intende quale rimborso forfettario complessivo

dovuto per la pratica, indipendentemente dal numero di interventi da ricondurre a tale casistica indicati nella regolarizzazione³;

- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da ricondurre a distinti interventi del Caso 1 (Caso 1.A, 1.B. o 1.C.a o 1.C.b.) la quantificazione del rimborso forfettario dovuto è operata con riferimento all'intervento di maggiore rilevanza, considerata l'assorbente della pratica minore nella maggiore;
- nel caso di regolarizzazione strutturale congiunta di opere da ricondurre al Caso 1 ed al Caso 2, il rimborso da versare è definito come somma dei rimborsi rispettivamente previsti per le due distinte casistiche, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche.

3) Nel caso di regolarizzazione strutturale di cui all'art. 17-quater della L.R. 23/2004 realizzata contestualmente a nuovi interventi, il rimborso da versare è definito come somma del rimborso forfettario dovuto per la regolarizzazione (**Tabella C**) e del rimborso forfettario relativo ai nuovi interventi (**Tabella A o Tabella B**).

II. Le modalità di versamento e verifica del rimborso forfettario.

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- 1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale, nonché la regolarizzazione strutturale, sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario. In allegato all'istanza, è sempre prodotto il prospetto di calcolo, secondo il modello di riferimento scaricabile dalla pagina dedicata [Modulistica Unificata Regionale \(MUR\) - Geologia, suoli e sismica - Ambiente](#);
- 2) L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
- 3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento;

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalla struttura tecnica regionale (attualmente l'Area Geologia, Suoli e Sismica del Settore Difesa del Territorio), il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n. 367409, codice IBAN IT18C0760102400000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "*L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale*" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Le modalità di versamento dei rimborsi per le strutture tecniche territorialmente competenti sono definite e pubblicate dalle stesse strutture nei loro siti web.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-Romagna, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta alla Regione Emilia-Romagna – Area Geologia, Suoli e Sismica, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo "Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale" scaricabile alla pagina dedicata [Modulistica Unificata Regionale \(MUR\) - Geologia, suoli e sismica - Ambiente](#).

³ A titolo esemplificativo, una regolarizzazione strutturale per il Caso 1- C relativa al cumulo di diverse tipologie di IPRiPI o VNS comporta il versamento del rimborso pari a 150 euro, poiché la relativa istruttoria è unica e integrata.